

CONVENZIONE

PER IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO,

in persona del suo Presidente Dott. Aurelio Gatto

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO,

in persona del suo Presidente avv. Paolo De Girolami

Premesso

- a) che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggior efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono a un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto, i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";
- b) che tale riflessione è condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, con sua risoluzione del 29 aprile 2014, il quale ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari, consistente nell'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del PCT;

- c) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- che con legge 9 agosto 2013, n. 98 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 d) giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (pubblicato in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), il quale all'art. 73 disciplina espressamente la possibilità di effettuare tirocini formativi per la durata di 18 mesi presso gli Uffici Giudiziari da parte dei laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in possesso dei requisiti specificati dalla stessa disposizione;
- e) che il Consiglio Superiore della Magistratura con risoluzione del 29 aprile 2014 ha inteso evidenziare le linee guida per lo svolgimento di tirocini formativi ex art. 73 legge 98/2013, che in questa sede vengono richiamate per quanto non espressamente disciplinato;
- f) che la legge professionale r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- g) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990, n° 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- h) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art, 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- i) che l'art. 9 del D.l. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 ha ridotto a complessivi 18 mesi la durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense;

- j) che l'art. 10 D. P. R. 7 agosto 2012 n. 137 ha previsto che il tirocinio per l'accesso alla professione forense possa essere svolto presso un Ufficio Giudiziario per un periodo non superiore a 12 mesi e debba essere svolto per almeno 6 mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine;
- k) che l'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (conv. in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha previsto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze senza richiedere necessariamente la stipula di una convenzione, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario;
- l) che appare comunque opportuno adottare anche per i tirocini formativi ex art. 73 legge 98/2013 una Convenzione con l'Ordine degli Avvocati, al fine di disciplinare la possibilità per i laureati in giurisprudenza di svolgere il tirocinio formativo contemporaneamente alla pratica forense;
- m) che deve essere considerato quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense adottato dal Consiglio dell'Ordine di Treviso in data 277/10/2000 e successive modifiche e dal Regolamento della Scuola Forense Approvato dal CdA della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana in data 12 dicembre 2011 con modifiche approvate in data 5 luglio 2012;
- n) che deve essere tenuto in considerazione altresì il disposto di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (in G.U. 18 gennaio 2013, n. 15) recante la nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, qualora:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42 ter, secondo comma,
 lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- abbiano riportato
 - a) una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
 - b) ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età;

possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ordinario di Treviso della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, potrà essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento.

Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma precedente, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

ARTICOLO 2

Per l'accesso alla professione di avvocato, l'esito positivo del tirocinio professionale presso l'Ufficio Giudiziario è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

Il tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica purché venga svolto:

- per il periodo di diciotto mesi presso il Tribunale Ordinario di Treviso;

 per il periodo di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso potrà essere svolto successivamente o contestualmente al periodo di tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, purché durante tale periodo venga garantita:

- la presenza presso lo studio legale per almeno 24 ore settimanali;
- la partecipazione alle udienze previste dal Regolamento per la Pratica Professionale;
- la partecipazione il venerdì pomeriggio alla Scuola Forense per almeno 12 mesi, come previsto dal Regolamento per la Pratica Professionale.

ARTICOLO 3

Per l'accesso al tirocinio formativo, non occorre essere preventivamente iscritti ad un ordine forense o ad una SSPL, bensì i soggetti di cui all'art. 1 potranno presentare domanda al Presidente del Tribunale o ad un Magistrato da lui delegato, allegando documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 1, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione della domanda avverrà mediante compilazione di un apposito *format*, nel quale dovranno essere indicati i requisiti fondamentali chiesti dall'art. 73 legge 98/2013.

Nella domanda può essere espressa una preferenza per uno specifico settore o materia, ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Se il laureato intende svolgere anche la pratica forense contemporaneamente al tirocinio formativo, contestualmente alla domanda di cui al comma precedente, identica domanda andrà presentata anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, il quale provvederà all'iscrizione del praticante nell'apposito registro.

ARTICOLO 4

Il Presidente del Tribunale interpella i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati, e all'esito dispone che gli ammessi allo stage siano affidati ad uno dei magistrati che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato direttamente dal capo dell'ufficio. Tale designazione sarà comunicata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'attività degli ammessi al tirocinio formativo si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio, ed individuati dal Presidente del Tribunale o dal Magistrato delegato.

ARTICOLO 5

Le modalità di svolgimento del tirocinio verranno regolate in concreto dal Presidente del Tribunale, in qualità di Dirigente dell'Ufficio, o da un Magistrato da Lui delegato, tenendo conto dei criteri e moduli operativi già indicati dal CSM nella risoluzione del 29 aprile 2014, ed in particolare prevedendo:

a) La creazione di un mansionario delle attività dello stagista, opportunamente dettagliato in relazione al periodo di tirocinio, considerato che la capacità complessiva del tirocinante progredisce naturalmente con l'avanzare del periodo di tirocinio, e/o in relazione allo specifico settore di destinazione del tirocinante (penale, GIP, civile, famiglia ecc.).

Il periodo di tirocinio si articolerà, di norma, nelle seguenti fasi:

- o prima fase, nella quale verrà svolta attività di supporto in udienza al magistrato, controllo fascicoli e stato del ruolo, ricerca dottrinale e giurisprudenziale;
- seconda fase, nella quale verrà svolta con il tirocinante attività di studio delle cause del ruolo in vista dell'adozione dei relativi provvedimenti, redazione di bozze di provvedimenti, uso degli strumenti informatici (eventualmente anche consolle in qualità di assistente);
- o fase finale, nella quale il tirocinante potrà anche partecipare alla redazione dei provvedimenti stessi ed alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza.

E' esplicitamente esclusa la possibilità di destinare alle cancellerie i tirocinanti, i quali sono espressamente destinati ad un percorso di tirocinio formativo in affiancamento ai magistrati.

b) La nomina da parte del Presidente del Tribunale di uno o più coordinatori dei tirocini, al fine di gestire i tirocinanti in modo unitario, fungere da raccordo per le varie attività burocratiche (valutazione delle domande, predisposizione dei progetti formativi, assicurazione della continuità del modulo nelle assegnazioni, etc.), supportare il Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e valutare i risultati dello stesso. In tali attività i magistrati coordinatori dovranno

- relazionarsi con i vari magistrati affidatari ed anche con i Magistrati di Riferimento per le esigenze informatiche connesse al tirocinio.
- c) Un interpello tra i magistrati dell'Ufficio per acquisire le disponibilità ad essere magistrati affidatari di tirocinanti. Nell'assegnazione andrà assicurata una continuità del modulo di affiancamento dei tirocinanti, nell'ottica dello strumento organizzativo volto ad assicurare maggiore efficienza e qualità al lavoro del magistrato.
 - A seguito dell'interpello i magistrati indicheranno le specifiche disponibilità di massima in termine di orario e giornate.
- d) La previsione di uno specifico progetto formativo al momento dell'ingresso del tirocinante, al fine di adeguare in modo flessibile e in concreto la frequenza del tirocinante in accordo con il singolo magistrato affidatario e, al contempo, di cristallizzare in modo certo l'impegno di presenza e il rispetto degli altri impegni connessi al tirocinio del singolo tirocinante.

Il progetto formativo sarà sottoscritto dal tirocinante, dal coordinatore e dal Presidente del Tribunale al momento dell'inizio del tirocinio e conterrà tutti gli elementi necessari a delineare il percorso del tirocinante in affiancamento al magistrato e il suo contenuto con i relativi obblighi. In esso andranno inseriti i dati anagrafici del tirocinante ed alcune indicazioni utili per il concreto affidamento (studio in cui si svolge la pratica, eventuali precedenti esperienze di tirocinio presso uffici giudiziari ecc), il nome dell'affidatario e il periodo di affidamento, il mansionario, con eventuali specificazioni e adattamenti in base a percorsi formativi specifici del tirocinante (quali eventuali dottorati di ricerca in corso di svolgimento). Inoltre, nel progetto formativo andranno incluse indicazioni sulla presenza del tirocinante in termini di giornate o orario, concordate con il magistrato affidatario nel quadro del minimo settimanale di due giorni a settimana.

e) La redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario, così come prevista dall'art. 73 legge 98/2013, da redigersi all'esito del tirocinio, la quale potrà essere strutturata anche in modo sintetico, ma dovrà consentire al magistrato coordinatore e al Presidente del Tribunale di poter valutare l'esito del tirocinio.

f) L'indicazione degli obblighi del tirocinante, in particolare consistenti

- nel dovere di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- nell'obbligo di segreto su quanto appreso in ragione della loro attività;
- nell'astensione dalla deposizione testimoniale.

Tali obblighi verranno espressamente comunicati al tirocinante mediante inserzione, oltre che nella presente convenzione, anche nel "documento informativo" e nei progetti formativi.

- g) Il rilascio di un'attestazione dell'esito tirocinio che appare oggi necessitata dal contenuto dell'art. 73 della legge 98/2013, al fine di conseguire i riconoscimenti che lo svolgimento del tirocinio formativo prevede. Tale attestazione sarà rilasciata dal Presidente del Tribunale, o dal coordinatore da lui delegato, e dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.
- h) Il Documento informativo che sarà predisposto dal Presidente del Tribunale sulle proposte di tirocini, nel quale saranno raccolte le informazioni, gli elementi del "contenuto minimo" del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) ed enuncianti alcuni oneri ed obblighi del tirocinante (riservatezza ecc.), così da fungere sia come indicazione programmatica dell'utilizzo dello strumento organizzativo del tirocinio, sia da guida

informativa per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa del tirocinio presso gli uffici.

Il "documento informativo" sarà allegato dal Presidente del Tribunale ai programmi di gestione annuali ex art. 37 legge 111/2011 e ai D.O.G. triennali e ne verrà data pubblicità nelle forme ritenute migliori per l'Ufficio (sito web dell'ufficio, comunicazione alle Università, SSPL e ordini avvocati del circondario).

ARTICOLO 6

Richiamato quanto previsto dall'art. 5 per lo svolgimento del tirocinio formativo, l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio formativo presso l'Ufficio Giudiziario che intendano svolgere in contemporanea la pratica forense è condotta in collaborazione fra il Tribunale di Treviso ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento del tirocinio formativo e di cui all'art. 5 lett. a), d), e), h) della presente Convenzione verrà trasmessa a cura del tirocinante al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'Ufficio, per il periodo stabilito, costituirà causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio anche al fine del riconoscimento del periodo di pratica forense.

ARTICOLO 7

Richiamati gli obblighi di cui all'art. 5 lett. f), gli ammessi allo stage avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non avranno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto

proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi al tirocinio potranno chiedere al termine di un anno di pratica l'abilitazione al patrocinio ma non potranno esercitare attività professionale innanzi il Tribunale di Treviso, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento del tirocinio professionale non darà diritto ad alcun compenso e non determinerà il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

ARTICOLO 8

Il tirocinio formativo potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

In particolare, sarà compatibile la frequenza da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio formativo di uno studio legale, senza che per tale ragione vi siano causa di incompatibilità dello studio legale dove svolge la pratica il tirocinante a tenere cause presso il magistrato affidatario del

tirocinante stesso. Tuttavia, le attività formative non potranno concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto o riservate.

ARTICOLO 9

L'esito positivo del tirocinio professionale costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

L'esito positivo del tirocinio professionale costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Inoltre, l'esito positivo del tirocinio professionale sostituisce il superamento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato quale requisito per la nomina a Giudice di Pace ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis*, legge 21 novembre 1991, n. 374.

ARTICOLO 10

Il tirocinante che intenda svolgere contemporaneamente anche la pratica forense, durante il periodo di tirocinio formativo presso l'Ufficio Giudiziario, oltre alla relazione finale, dovrà anche attestare con una breve relazione la partecipazione ad almeno trenta udienze a semestre.

Il tirocinante sarà anche tenuto:

- A svolgere le attività a lui affidate dal Magistrato affidatario e dall'avvocato con diligenza e continuità;
- A rispettare gli obblighi di riservatezza di rispetto e di riserbo verso chiunque per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il

segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;

• A partecipare nella misura obbligatoria alle lezioni della Scuola Forense ed eseguire le esercitazioni scritte stabilite nel programma della stessa.

ARTICOLO 11

La violazione da parte del praticante degli obblighi previsti dall'art. 9 comporterà valutazione ai fini della pratica professionale.

Il Presidente del Tribunale ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- Venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- Mancato rispetto degli obblighi assunti;
- Violazione di norme deontologiche.

Qualora il tirocinante svolgesse in contemporanea anche la pratica forense, dell'interruzione del tirocinio formativo sarà informato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, il quale potrà prendere le relative decisioni in merito alla prosecuzione della pratica forense.

Treviso, 3 giugno 2014

Il Presidente del Tribunale di Treviso

Dott. Aurelio Gatto

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Avv. Paolo De Girolami